PROCURA GENERALE presso la CORTE DI APPELLO di NAPOLI

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEL MEDICO COMPETENTE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento del servizio di Medico competente, di tutti gli accertamenti sanitari di medicina del lavoro e di esecuzione delle prestazioni sanitarie specialistiche, della diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio connesse alla sorveglianza sanitaria così come definite dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. nonché l'assistenza tecnica e sanitaria al datore di lavoro anche ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori.

Le attività sono prestate a favore del personale attualmente in servizio presso la Procura Generale di Napoli e investono n. 73 unità di personale, di cui n. 53 amministrativi (30 ultracinquantenni), n. 13 conducenti, n. 5 ausiliari e n. 2 lavoratori socialmente utili. Il personale amministrativo è suddiviso, come di seguito indicato, in base alla specifica mansione:

Dirigente amministrativo	n. 1
Direttori amministrativi	n. 5
Funzionari giudiziari	n. 6
Funzionario contabile	n. 3
Contabile	n. 1
Cancellieri	n. 10
Assistente informatico	n. 1
Assistente giudiziario	n. 17
Operatore giudiziario	n. 10
Conducente di automezzi	n. 13
Ausiliario	n. 5
Lavoratori socialmente utili	n. 2

Il numero dei dipendenti e delle mansioni può subire variazioni nel corso del contratto.

Gli uffici della Procura Generale di Napoli sono siti in Napoli alla Piazza Cenni, Torre C, piani 9,10,11 e 12 in aggiunta al piano 1 della medesima torre sul quale sono collocati i conducenti, per un totale di mq. 6120.

ART. 2 – IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il costo, autorizzato con atto di determina del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi, Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, del 31/05/2022, prot. n. 0005182.E, è stato quantificato in € 15.000,00 - IVA compresa ove dovuta (escluse prestazioni mediche).

In forza di delega ministeriale questo Generale Ufficio procede all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a), DL del 16 luglio 2020, n. 76, (come modificato dal DL n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021), facendo ricorso alla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante affidamento diretto all'operatore GE.MA. s.r.l., avente sede legale in Pomigliano d'Arco (NA) alla via F. Terracciano n. 43, P. IVA 06615361216.

Il servizio decorre dal giorno 01/10/2022, data corrispondente alla scadenza del precedente contratto mediante scrittura privata, in formato elettronico, attraverso il modulo predisposto dalla piattaforma MePa e avrà durata fino al 01/10/2025.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, c. 11 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Amministrazione si riserva di prorogare il servizio alla scadenza contrattuale e comunque per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

La proroga tecnica di cui al precedente comma sarà formalizzata mediante atto aggiuntivo al contratto, sottoscritto dall'Amministrazione. In tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o a condizioni economiche più favorevoli all'Amministrazione.

L'indicata durata pluriennale del contratto sarà subordinata alla disponibilità finanziaria per ciascun anno successivo al primo. In mancanza si procederà con l'esercizio del diritto di recesso.

ART. 3 ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Sono oggetto del presente affidamento tutte le attività necessarie a garantire gli adempimenti previsti dall'art. 18 "*Obbligo del Datore di lavoro e del Dirigente*" relativamente alla nomina del Medico competente, dall'art. 25 sugli "*Obblighi del Medico competente*" e dall'art. 41 sulla "*Sorveglianza sanitaria*" dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. Il servizio in esame afferisce all'esecuzione di tutti gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dai Medici competenti ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione lavorativa e alla verifica dello stato di salute dei lavoratori.

La nomina del Medico competente, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, resta di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

In particolare l'Aggiudicatario dovrà occuparsi dell'organizzazione del servizio, dei contatti con i referenti, della programmazione degli accertamenti sanitari ai fini delle convocazioni e dell'esecuzione degli accertamenti sanitari con registrazione sul proprio supporto informatico oltre che della gestione delle cartelle sanitarie da condividere con l'Amministrazione per i dovuti controlli.

L'organizzazione, la gestione e l'esecuzione degli accertamenti sanitari devono essere garantiti con mezzi a cura e a completo carico dell'Aggiudicatario.

Sono comprese nel servizio le seguenti prestazioni:

1) redazione/revisione del Piano di Sorveglianza sanitaria che deve riportare la periodicità delle visite mediche nonché gli eventuali esami biologici e strumentali necessari al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

2) gestione delle cartelle sanitarie, delle visite mediche preventive e periodiche e degli accertamenti specialistici in formato cartaceo;

3) aggiornamento dello scadenzario delle visite nonché del personale soggetto a sorveglianza sanitaria;

4) visite specialistiche e accertamenti (di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio), preventivi e periodici, prescritti o richiesti dal Medico competente a seconda del rischio connesso all'attività lavorativa espletata;

5) organizzazione e gestione delle prenotazioni delle visite specialistiche e degli esami di laboratorio e/o strumentali richiesti dal Medico competente;

6) vaccinazioni nei casi in cui il Medico competente dovesse ritenerle necessarie;

7) controlli per la valutazione dell'abuso di alcol e di sostanza stupefacenti o psicotrope di I livello;

8) corso di formazione di primo soccorso e di aggiornamento primo soccorso.

I dati clinici, di laboratorio e strumentali relativi alla sorveglianza sanitaria dovranno essere raccolti in cartelle sanitarie individuali informatizzate o cartacee, che includono anche i fattori di rischio per i quali la sorveglianza sanitaria è attuata.

La custodia delle cartelle è affidata, durante il periodo di esecuzione delle visite, al Medico Competente che dovrà provvedere alla loro conservazione in luogo sicuro concordato con questa Amministrazione al momento della nomina dello stesso in ossequio alle prescrizioni della normativa di settore. Solo a conclusione del contratto dovranno essere restituite all'Amministrazione senza alcun onere e in formato leggibile e compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi e dei software di gestione facilmente reperibili sul libero mercato al fine di consentire il trasferimento dei dati all'Amministrazione.

L'Amministratore fornirà all'Aggiudicatario l'elenco dei dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria con la relativa mansione.

L'Aggiudicatario fornirà, entro 5 giorni dalla stipula del contratto, i nominativi e i recapiti del responsabile della prestazione e dei collaboratori nonché il numero telefonico del Medico competente nominato nei casi di emergenze e/o necessità dell'Amministrazione.

Le attività dovranno essere programmate e gestite con modalità che favoriscano il più possibile la semplificazione nell'organizzazione e nell'esecuzione degli accertamenti, nella restituzione dei risultati, in modo da rendere efficace l'attività di prevenzione sanitaria, riducendo al minimo l'interferenza con la normale attività dei dipendenti. Per tali motivi, l'Aggiudicatario, con le proprie risorse professionali, si impegna a effettuare le prestazioni previste dal presente capitolato nei giorni dal lunedì al venerdì. Provvederà, inoltre, a elaborare e

trasmettere semestralmente in formato elettronico un report con i risultati anonimi collettivi, suddiviso per protocolli sanitari.

ART. 3.1 PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Piano di Sorveglianza sanitaria (PSS) definisce le linee di approvazione, le modalità operative e i contenuti della sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
Le fasi in cui si articola l'attività sono:

- ✓ acquisizione delle informazioni necessarie a individuare i lavoratori esposti a rischio specifico. A tal fine l'Amministrazione fornirà al Medico competente la descrizione delle attività, il Documento di Valutazione del Rischio aggiornato, le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati/presenti all'interno dei luoghi di lavoro, l'elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dai dipendenti, le procedure di lavoro e sicurezza attuate nell'ambiente di lavoro;
- ✓ acquisizione delle informazioni necessarie a individuare eventuali profili lavorativi che comportano l'attuazione delle tutele sull'uso delle sostanze alcoliche e psicotrope, come indicate da normativa statale e regionale;
- ✓ redazione dei protocolli sanitari per il singolo lavoratore a rischio in relazione sia alla categoria di rischio che alla mansione specifica, con indicazione degli accertamenti e della periodicità con cui devono essere svolti;
- ✓ istituzione della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- ✓ indicazione delle visite specialistiche ove previste;
- ✓ indicazione dei criteri per l'effettuazione delle visite preventive in fase pre-assuntiva;
- ✓ definizione, in collaborazione con il Datore di lavoro, delle attività relative al pronto soccorso e all'assistenza tecnica di emergenza;
- ✓ definizione dei criteri per l'attività di gestione degli esiti degli accertamenti (comunicazione e informazione collettiva e individuale);
- ✓ definizione dei criteri per la redazione della relazione sanitaria annuale (dati anonimi collettivi emergenti dall'attività di sorveglianza sanitaria);

Il Piano deve essere consegnato all'Amministrazione entro 30 giorni dall'avvio del servizio o nel diverso termine da concordare con l'Amministrazione e presentare le varie attività articolate e suddivise in base alle mansioni svolte dai dipendenti.
L'Aggiudicatario, ai fini del corretto svolgimento del servizio, è tenuto per l'intera durata contrattuale ad aggiornare il protocollo sanitario, che dovrà essere consegnato, nel mese precedente alla scadenza del contratto, in copia cartacea e in formato digitale all'Amministrazione senza alcun onere aggiuntivo.

ART. 3.2 MEDICO COMPETENTE

Il Medico competente effettua le visite e gli accertamenti sanitari necessari per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione lavorativa.
Gli accertamenti includono esami clinici, biologici e strumentali necessari alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori in relazione ai rischi specifici connessi allo svolgimento della mansione lavorativa.
Le visite mediche dovranno essere effettuate presso la sede degli uffici della Procura Generale di Napoli, in cui sarà messa a disposizione dall'Amministrazione un luogo sprovvisto di apparecchiature sanitarie. Sarà, dunque, onere dell'aggiudicatario rendere il luogo idoneo all'attività sanitaria da espletare.
Le visite mediche si articolano in:

- ✓ visite mediche preventive tese a controllare l'assenza di controindicazioni alla mansione lavorativa alla quale il lavoratore è destinato;
- ✓ visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei dipendenti;
- ✓ visite mediche su richiesta del lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali e/o all'ambiente di lavoro ritenuti anche potenzialmente sussistenti dal Medico Competente, da effettuarsi entro il termine massimo di giorni 7 dalla richiesta;
- ✓ visite mediche in occasione del cambio mansione al fine di verifica l'idoneità alla nuova mansione da effettuarsi entro il termine massimo di giorni 10 dalla richiesta;

- ✓ visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro a seguito di assenza dal lavoro per motivi di lavoro e per una durata superiore a giorni 60 da effettuarsi entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi;
- ✓ visite mediche specialistiche prescritte o richieste dal Medico competente ai fini del giudizio di idoneità;
- ✓ visite e/o pareri circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità;
- ✓ visite e controlli per la valutazione dell'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti;
- ✓ visite periodiche degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi. L'indicazione di una periodicità diversa da quella annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

In particolare il Medico competente dovrà, all'esito delle visite, esprimere il giudizio di idoneità, idoneità parziale o temporanea con indicazione delle limitazioni anche di natura temporale o di inidoneità permanente. Tale giudizio, reso per iscritto, dovrà essere consegnato in copia al datore di lavoro e al lavoratore.

Il Medico competente dovrà rendersi reperibile per problematiche urgenti e, qualora richiesto, recarsi personalmente presso la sede dell'Amministrazione interessata nonché erogare tutte le prestazioni in orari compatibili con gli orari di lavoro dei dipendenti.

Il Medico competente è, altresì, tenuto a svolgere attività complementari a quelle di sorveglianza sanitaria di seguito esplicitate:

- ✓ redazione/revisione del PSS e aggiornamento dei protocolli sanitari in funzione dei rischi specifici per mansione. Tale aggiornamento dovrà essere effettuato entro 7 giorni dalla richiesta;
- ✓ compilazione e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- ✓ verifica dell'implementazione dei provvedimenti relativi al pronto soccorso e all'assistenza medica di emergenza;
- ✓ aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione;
- ✓ collaborazione alle attività di informazione e formazione;
- ✓ assistenza nell'esame delle schede tossicologiche dei prodotti utilizzati;
- ✓ supporto all'Amministrazione nella definizione del migliore inserimento lavorativo delle persone assunte nelle categorie protette, nella concessione del telelavoro e/o del lavoro agile, nell'esame delle richieste di trasformazione del tempo di lavoro;
- ✓ supporto all'Amministrazione nella definizione delle modalità di applicazione e controllo delle limitazioni o prescrizioni allo svolgimento della mansione lavorativa e nei casi di infortunio nonché dei criteri di gestione del rischio psicosociale;
- ✓ informare i lavoratori sugli accertamenti da eseguire e rilasciare la documentazione sanitaria all'interessato.
- ✓ partecipare alle riunioni di cui all'art. 35 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e comunicare, per iscritto, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria;
- ✓ in caso di sopravvenute disposizioni normative, eventuale sorveglianza sanitaria eccezionale riguardante i lavoratori maggiormente esposti a rischio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o da eventuale patologia COVID-19 o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità secondo quanto previsto dall'art. 83 c. 1 D.L. 34/2020 conv. In L. n. 77 del 17 luglio 2020.

Per eventuali ulteriori accertamenti non previsti nel protocollo di sorveglianza sanitaria, che saranno ritenuti necessari e non preventivati nell'offerta, si farà riferimento all'ultimo tariffario delle prestazioni sanitarie della Regione Campania.

Per gli accertamenti diagnostici il Medico competente può avvalersi – previa consultazione con l'Amministrazione - della collaborazione di altri medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta interamente l'onere secondo quanto preventivato nell'offerta.

Il Medico competente è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente. Le responsabilità del Medico competente non si estendono, in alcun caso, all'Amministrazione ma restano a suo carico in solido con l'Aggiudicatario che lo ha individuato.

ART. 3.3 CORSO DI FORMAZIONE

Le attività del servizio di sorveglianza sanitaria annoverano anche la formazione dei dipendenti. In particolare, l'Aggiudicatario, ove richiesto dall'Amministrazione, garantirà lo svolgimento del corso di formazione e di addestramento al primo soccorso nonché il conseguente corso di aggiornamento, concordando con l'Amministrazione i criteri di selezione delle unità di personale che potrà accedervi.

I corsi saranno effettuati secondo quanto indicato nel piano di sorveglianza sanitaria e svolti nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione. In caso di indisponibilità sarà cura dell'Aggiudicatario indicare il luogo in cui tenere i corsi di formazione. Sarà, altresì, onere dell'Aggiudicatario mettere a disposizione degli interessati eventuali attrezzature necessarie alla formazione.

ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Oltre agli obblighi previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori l'Amministrazione, su preventiva comunicazione del Medico competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna a:

- ✓ trasmettere al Medico competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, con indicazione della specifica mansione;
- ✓ comunicare tempestivamente al Medico competete ogni cambio mansione o quanto altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni;
- ✓ comunicare i nominativi del personale neo assunto da avviare ad accertamenti per la verifica dell'idoneità;
- ✓ comunicare al personale sottoposto a visita gli esiti degli accertamenti, qualora il giudizio di idoneità non venga rilasciato al lavoratore a conclusione della visita;
- ✓ conservare le certificazioni e tenerle a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo;
- ✓ archiviare, nel rispetto della normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate.

ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Oltre agli obblighi precisati negli articoli precedenti sono a carico del soggetto aggiudicatario:

- ✓ gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 mediante comunicazione degli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato alla fornitura del servizio oggetto del presente capitolato e delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso;
- ✓ ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni;
- ✓ tutte le spese e gli oneri necessari e conseguenti all'espletamento del servizio nonché gli oneri assicurativi per rischi, infortuni responsabilità civile e risarcimento danni.

ART. 6 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione nomina, ai sensi dell'art. 31, co. 3, D. Lgs. 50/2016, il "*Responsabile Unico del Procedimento*" (R.U.P.), il quale avrà il compito di verificare la corretta esecuzione del contratto e di fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture e dell'applicazione delle penali. Il R.U.P. avrà, altresì, il compito di effettuare controlli a campione del servizio in qualsiasi momento senza preventiva comunicazione all'Aggiudicatario. Le verifiche dell'attività potranno essere riportate in un report redatto dal R.U.P. in contraddittorio con l'Aggiudicatario, che sarà inviato all'Amministrazione controfirmato dall'Aggiudicatario stesso. Dal report dovrà risultare data e ora, prestazioni oggetto di verifica e controllo, nominativi dei presenti per l'Amministrazione e per l'Aggiudicatario, specifica di eventuali contestazioni sollevate dall'Amministrazione e controdeduzione dell'Aggiudicatario.

Qualora pervenga una segnalazione di disservizio e/o inadempimento, il R.U.P. provvederà agli opportuni accertamenti. Il R.U.P. invierà opportuno reclamo all'Aggiudicatario che dovrà:

- contestarlo, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione in maniera circostanziata e documentata, qualora ritenga infondato e inesistente il disservizio e/o l'inadempimento;

Il R.U.P., ricevuta la replica dell'Aggiudicatario, effettuerà le verifiche del caso finalizzate all'applicazione o meno delle penali.

ART. 7 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E VALIDITA' – VERIFICA DI CONFORMITA'

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto all'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tenuto conto della natura del servizio.

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo. Qualora nel corso del contratto l'Amministrazione non avesse più interesse alla continuazione del servizio o avesse la necessità di far eseguire minori o maggiori prestazioni, l'Aggiudicatario sarà obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in diminuzione o in aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni dello stesso, senza nulla poter pretendere a titolo di indennizzo. In tal caso l'Aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Il presente servizio è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e modalità esecutive sia stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

Si fa rinvio, per i contenuti applicabili in relazione alle caratteristiche del presente affidamento di servizi, alla disciplina di cui all'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 8 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La fattura, trasmessa in forma elettronica, dovrà indicare l'oggetto del servizio ed essere accompagnata da un rendiconto con l'elenco delle prestazioni effettuate a firma dell'Aggiudicatario. La liquidazione delle fatture sarà subordinata:

- alla verifica del D.U.R.C. dell'Aggiudicatario, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, co. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- alla verifica di regolarità dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, e relative disposizioni di attuazione;
- all'accertamento, da parte dell'Amministrazione tramite il R.U.P., delle prestazioni effettuate nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e all'accertamento della regolare esecuzione del servizio. Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni nonché le eventuali penali.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento.

Alla liquidazione dell'eventuale servizio straordinario richiesto dall'Amministrazione si provvederà a seguito di presentazione di fattura dettagliata con indicazione della prestazione effettuata e previa attestazione della regolarità del servizio da parte del R.U.P.

La fattura dovrà essere intestata alla Procura Generale della Repubblica presso Corte di Appello di Napoli, Piazza Cenni – Torre C 80143 Napoli (NA), P. IVA 80017760630.

Il codice unico IPA che dovrà essere riportato sulle fatture elettroniche è il seguente: 5B3LC4.

I pagamenti avverranno sul conto dedicato dell'Aggiudicatario. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 66/2014, convertito con legge 89/2014, nelle fatture dovrà altresì essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara). La mancata o l'erronea indicazione del CIG comporterà il rifiuto della medesima e l'obbligo della remissione e del reinvio.

L'Amministrazione risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, co. 1, della L. 136/2010.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per causa imputabile all'Amministrazione entro il termine suddetto saranno dovuti gli interessi moratori, secondo quanto disposto dall'art. 5, co. 3 del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, co. 2, del Codice civile.

L'Aggiudicatario potrà cedere i crediti a esso derivanti dal presente contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, co. 13, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L'Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 del Codice civile e dell'art. 13 della L.R.

6/2016, quanto dovuto all'Aggiudicatario a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Amministrazione a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

ART. 9 PENALITA' E PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZA

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non adempia ai patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, l'Amministrazione si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla risoluzione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC e ciò senza che l'Aggiudicatario possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito e accertato dal R.U.P., impregiudicati maggiori danni e interessi a favore dell'Amministrazione.
Il R.U.P. provvederà a quantificare le penali che l'Amministrazione comminerà all'Aggiudicatario nei casi di seguito previsti:

- mancata redazione del PSS nei tempi indicati - Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancato aggiornamento dei protocolli sanitari – Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancato rispetto delle tempistiche indicate per le visite all'art. 3.2 – Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata comunicazione dei nominativi e dei recapiti del responsabile della prestazione e dei collaboratori nei tempi richiesti all'art. 3 - Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.
- mancata sostituzione del personale e dei collaboratori dell'Aggiudicatario nei tempi richiesti all'art. 12 – Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.

L'Amministrazione contesterà formalmente le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non superiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata sul primo documento contabile.

ART. 10 RISOLUZIONE DI DIRITTO E RECESSO UNILATERALI

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla disciplina in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del RUP qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, intervengano:

- penalità di importo pari al 10% dell'ammontare del contratto;
- motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- cessione, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o pignoramento;
- cessione del credito in violazione delle disposizione di legge;
- transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, co. 1, della L 136/2010 e s.m.i.;
- perdita o accertata carenza a seguito di verifiche, in capo all'Aggiudicatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- violazione ripetuta del requisito di regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Aggiudicatario, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Aggiudicatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- sopravvenuta attivazione della Convenzione Consip in materia che abbia parametri migliorativi sia di prezzo sia di qualità.

Nei casi previsti l'Aggiudicatario, a titolo di penale, è tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l'Amministrazione deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento delle prestazioni ad altro operatore.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione, concluso il relativo procedimento, intenda avvalersi della clausola risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'Appaltatore.
Resta salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti dall'Amministrazione.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento dell'importo relativo alle prestazioni riferite ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, co. 4-ter, e 92, co. 4, del D.Lgs. 159/2011, l'Amministrazione può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento a suo insindacabile giudizio in attuazione a quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, con semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 gg. (venti giorni) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio di sorveglianza sanitaria, e ciò senza che l'Aggiudicatario possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.

ART. 11 FORO COMPETENTE

In caso di controversie le Parti individuano quale foro esclusivamente competente quello di Napoli.

ART. 12 DISPOSIZIONI GENERALI

L'Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione immediata, entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi, del personale e dei collaboratori dell'Aggiudicatario che, a suo giudizio insindacabile, ritiene non idonei alla regolare esecuzione del servizio. Il ritardo nella sostituzione costituisce inadempimento contrattuale e determina l'applicazione delle penali.
In caso di esigenze di sostituzione nel corso della durata del contratto, l'Aggiudicatario dovrà tempestivamente darne comunicazione all'Amministrazione inviando congiuntamente i riferimenti delle figure proposte in sostituzione, che siano in possesso dei medesimi requisiti professionali, senza arrecare alcun ostacolo o intralcio all'erogazione del servizio e comunque sostituendo temporaneamente il personale.
L'Amministrazione rimane estranea ad ogni rapporto, anche di contenzioso, tra l'Aggiudicatario ed i propri dipendenti o collaboratori.

ART. 13 RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI

E' a carico dell'Aggiudicatario la responsabilità, con esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione dell'appalto.
In considerazione del completo esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi dell'Amministrazione e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Aggiudicatario, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente l'Amministrazione.

ART. 14 ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Aggiudicatario intenda formulare a qualsiasi titolo, dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Amministrazione al seguente indirizzo pec affaricivili.pg.napoli@giustiziacert.it entro e non oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Aggiudicatario ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.
È facoltà dell'Aggiudicatario presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Qualora l'Aggiudicatario non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

ART. 15 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti all'Amministrazione saranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per le finalità di cui al servizio oggetto del presente appalto, nonché alla stipulazione del contratto e successiva sua esecuzione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D.Lgs 101/2018, in particolare nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Procura Generale di Napoli, il delegato al trattamento è il

Responsabile del Procedimento. I dati saranno trattati esclusivamente dai soggetti incaricati e dal Titolare o del Responsabile, autorizzati e istruiti in tal senso, adottando tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge in qualità di Interessato.
I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- autorità con finalità ispettive e di vigilanza o Autorità giudiziarie nei casi previsti dalla legge;
- soggetti incaricati della riscossione coattiva dei crediti in caso di mancato pagamento di importi dovuti all'Amministrazione;
- richiedenti l'accesso nei limiti e con le modalità previste dalla legge (D.Lgs. 50/2016, L. 241/1990 e D.Lgs. 33/2013);
- altre strutture della Procura Generale di Napoli in relazione agli adempimenti di competenza connessi alla presente procedura.

ART. 16 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO IN TEMA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il servizio di sorveglianza sanitaria in oggetto comporta per l'Aggiudicatario l'attività di trattamento di dati personali del personale dipendente della Procura Generale di Napoli e, pertanto, l'Aggiudicatario con la stipulazione del contratto accetta anche la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento U.E. 2016/679.
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 25, comma 1, lett. c) il Medico Competente "*istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente*".
L'Aggiudicatario si intende designato, all'atto della stipula del contratto, Responsabile "esterno" del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D. Lgs. n. 101/2018.
Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità di cui al presente affidamento, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al contratto.
Al termine del rapporto contrattuale il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato e/o al Titolare apposita dichiarazione scritta recante l'attestazione che presso di sé non esiste alcuna copia dei dati personali e delle informazioni trattate.
Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.
Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, fermo restando quanto sopra previsto in merito ai Sub responsabili.
Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

ART. 17 - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Per quanto non espressamente indicato nel presente documento valgono le disposizioni di cui al:
- L. 241/1990 e s.m.i.;
- L. 296/2006 e s.m.i.;
- L. 244/2007 e s.m.i.;
- D.Lgs 76/2020 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs 77/2021 convertito in L. 108/2021;
- L. 136/2010 e s.m.i.;
- D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

- D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- Regolamento U.E. 2016/679;
- Codice Civile;
- Norme Tecniche di Settore.

Napoli, 07/06/2022

IL PROCURATORE GENERALE

Luigi RIELLO

Firmato digitalmente da RIELLO LUIGI
C = IT
O = MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Per integrale accettazione delle clausole contenute nel presente capitolato.

L'OPERATORE ECONOMIC0

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Prot. 14/2022 Napoli, 7/6/2022

Determina per l'affidamento diretto del servizio di sorveglianza sanitaria e del Medico competente mediante Trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a), DL del 16 luglio 2020, n. 76, (come modificato dal DL n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021).
CIG Z7236AE5B6

IL PROCURATORE GENERALE

PREMESSO che in data 29.09.2022 scadrà il contratto relativo alla sorveglianza sanitaria e al Medico competente presso gli Uffici Requirenti della Procura Generale di Napoli;

PREMESSO che il servizio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro comprende adempimenti inderogabili e obbligatori per il datore di lavoro in virtù dei dettami della normativa di settore di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e al D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 e, pertanto, è necessario garantire la continuità del servizio per il periodo dal 01.10.2022 al 01.10.2025;

VISTO l'art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. 106/2009 sopra richiamato, il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto;

CONSIDERATO che l'incarico in questione, oltre ad attività in cui rileva la protezione di interessi sensibili, comporta prestazioni di tipo professionale e specialistico;

CHE, in ragione di quanto sopra, vista altresì la disponibilità senza condizioni temporali del Medico competente in carica, che ha consentito durante tutta la fase emergenziale la conduzione dell'Ufficio in condizioni di massima tutela e sicurezza dei lavoratori, si è provveduto a richiedere alla medesima società Ge.Ma s.r.l., cui fa capo il Medico competente in carica, un nuovo preventivo per l'espletamento del servizio relativo alla sorveglianza sanitaria e medico competente, per il periodo contrattuale compreso tra il primo ottobre 2022 e il primo ottobre 2025;

CONSIDERATO che l'analisi dei prezzi, di cui al preventivo redatto dalla Ge.Ma s.r.l. Sicurezza, Formazione e Medicina del Lavoro per l'espletamento del Servizio della Sorveglianza sanitaria secondo normativa cogente unitamente alla previsione dei costi al netto di situazioni straordinarie legate a non prevedibili contingenze esterne o interne, comparativamente condotta con i prezzi praticati in regime di Convezione Consip, ha evidenziato la netta convenienza economica dello stesso. Più precisamente, si è verificato che la maggiore

convenienza dell'acquisto riguarda, a parità di prestazioni e importi, sia la "quota a canone", sia i compensi unitari praticati per "le prestazioni a consumo", remunerate solo se effettuate.

Vista la nota in data 25/05/2022 con la quale, sussistendo tutte le motivazioni e le ragioni di opportunità che suggeriscono di non disperdere il consolidato patrimonio di conoscenza, fiducia e collaborazione raggiunto, che tanto più appare di particolare rilievo nella ragionevole prospettiva di un'evoluzione pandemica non prevedibile, si è provveduto ad inoltrare alla competente Direzione generale del Ministero della Giustizia, circostanziata richiesta di autorizzazione all'acquisto del servizio nei termini sopra indicati.

VISTO l'atto di determina del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi, Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, del 31/05/2022, prot. n. 0005182.E, a mezzo del quale questo Generale Ufficio è stato autorizzato all'affidamento diretto del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a), DL del 16 luglio 2020, n. 76, (come modificato dal DL n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021);

RITENUTO, quindi, necessario anche al fine di perseguire la maggiore economicità di spesa e in conformità a quanto determinato dal Ministero, procedere all'acquisizione del servizio mediante Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, negoziando con l'operatore economico GE.MA. s.r.l., avente sede legale in Pomigliano d'Arco (NA) alla via F. Terracciano, n. 43, P.IVA 06615361216, per un importo pari a € 15.000,00 - IVA compresa ove dovuta (escluse prestazioni mediche).

CONSIDERATO che, come da preventivo allegato, le prestazioni a canone (compenso forfettario annuale) sono state calcolate in euro 2.700,00 (900,00 per ciascuno anno contrattuale) a cui è stata aggiunta la somma di euro 11.898,80 a titolo di prestazioni extra canone (c.d. a consumo) da remunerare solo se effettivamente eseguite, di cui:

- 3.475,00 per il primo anno;
- 3.973,80 per il secondo anno;
- 3.750,00 per il terzo anno.

PRECISATO che, trattandosi di costo presunto o suscettibile di variazioni in aumento, si è chiesto e ottenuto di essere autorizzati ad affidare il servizio per un costo complessivo stimato lordo di euro 15.000,00.

CONSIDERATO che il servizio di cui si necessita per il periodo dal 01.10.2022 al 01.10.2025 comprende le attività di seguito elencate:

- Redazione del Piano di Sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente (PSS);
- Visite mediche ed esami strumentali di cui al P.S.S. e al pedissequo capitolato;
- Corso di formazione al Primo soccorso e aggiornamento Primo soccorso.

CONSIDERATO, pertanto, la disponibilità di fondi sul capitolo 1451.37;

DATO ATTO che il Codice identificativo di gara attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture ex art. 7 c. 4 D.L. 187/2010 è il seguente: Z7236AE5B6

ACQUISITO in data 29/04/2022 il Documento Unico di Regolarità Contributiva della summenzionata ditta tramite la piattaforma "Durc on line" di Inail e Inps, valido fino al 27/08/2022, che risulta regolare;

VISTA la deliberazione ANAC del 21 dicembre 2016 n. 1377, che fissa l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi e che, trattandosi di servizio d'importo inferiore a € 40.000,00, non prevede alcuna contribuzione a carico della Stazione appaltante né a carico dell'operatore economico;

VISTO l'art. 29 c. 1 D. Lgs. 50/2016 a norma del quale tutti gli atti relativi alla procedura devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- ✓ di indire una Trattativa diretta - ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a), DL del 16 luglio 2020, n. 76, (come modificato dal DL n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 - mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione del servizio di sorveglianza sanitaria e del medico competente indirizzata all'operatore economico GE.MA. s.r.l. avente sede legale in Pomigliano d'Arco (NA), P. IVA 06615361216, complessivo stimato nell'importo massimo di € 15.000,00 - IVA compresa ove dovuta (escluse prestazioni mediche) e analiticamente precisato in premessa;
- ✓ di approvare il capitolato che costituisce parte sostanziale e integrante del presente atto;
- ✓ di procedere alla stipula del contratto mediante scrittura privata, in formato elettronico, attraverso il modulo predisposto dalla piattaforma MePa e attraverso il portale www.acquistinretepa.it;
- ✓ di programmare, con atto separato da redigere d'intesa con l'aggiudicatario, la tipologia e il numero di visite tenendo conto anche dell'evoluzione pandemica;
- ✓ di nominare quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Cozzolino Caterina;
- ✓ di dare atto che la copertura finanziaria sarà assicurata per il periodo contrattuale (01.10.2022/01.10.2025) mediante ordini di accreditamento emessi dal Ministero della Giustizia in favore di questo Funzionario delegato;
- ✓ di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e previa dichiarazione di regolare esecuzione del servizio;
- ✓ di trasmettere copia della presente determinazione e dell'allegato capitolato al rappresentante legale della predetta società, da sottoscrivere e restituire per accettazione e conferma dell'affidamento del servizio in questione, unitamente alla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ordine alle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
- ✓ di disporre che venga assicurata la pubblicazione dei dati relativi al contratto sul sito istituzionale di questa Procura Generale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

IL PROCURATORE GENERALE
Luigi RIELLO

Firmato digitalmente da RIELLO LUIGI
C=IT
O=MINISTERO DELLA GIUSTIZIA